

DECRETO 10 settembre 2005

Istituzione presso il Ministero dell'interno della Consulta per l'Islam italiano.
(GU n. 250 del 26-10-2005)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che individua le funzioni e i compiti spettanti al Ministero dell'interno, fra i quali la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e la tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;

Vista la dichiarazione sul dialogo interreligioso come fattore di coesione sociale in Europa e come strumento di pace nell'area mediterranea, adottata dai Ministri dell'interno dell'Unione europea e fatta propria dai Capi di Stato e di Governo durante il Consiglio europeo di Bruxelles del 12 dicembre 2003, al termine del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea;

Vista la direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2005, adottata con proprio decreto 18 febbraio 2005 ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che definisce le priorità politiche, gli obiettivi e i risultati attesi dall'azione del Ministero dell'interno, in coerenza con il programma di Governo;

Considerata la crescente interdipendenza, anche in ambito europeo, tra le politiche di sicurezza, di garanzia dei diritti civili e sociali, di integrazione nella prospettiva della coesione sociale;

Considerato che la presenza islamica in Italia, anche in relazione al fenomeno migratorio, ha assunto particolare consistenza;

Considerata l'esigenza di promuovere un dialogo istituzionale con la componente islamica, volto ad un armonico inserimento nella società nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi della Repubblica;

Ravvisata l'opportunità di istituire per tali finalità presso il Ministero dell'interno un organismo a carattere collegiale con funzioni consultive, che approfondisca la conoscenza dell'Islam presente in Italia, con particolare riferimento alle problematiche dell'integrazione, all'esercizio dei diritti civili, ivi compresi quelli relativi alla libertà religiosa, alla convivenza sicura e pacifica nell'ambito della società italiana;

Decreta:

Art. 1.

1. E' istituita presso il Ministero dell'interno la Consulta per l'Islam italiano, con funzioni consultive del Ministro dell'interno, che la presiede.

2. La Consulta svolge i compiti di ricerca e approfondimento indicati dal Ministro dell'interno, elaborando studi e formulando al Ministro dell'interno pareri e proposte, al fine di favorire il dialogo istituzionale con le comunità musulmane d'Italia, migliorare

la conoscenza delle problematiche di integrazione allo scopo di individuare le piu' adeguate soluzioni per un armonico inserimento delle comunita' stesse nella societa' nazionale, nel rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'interno puo' chiamare a far parte della Consulta in qualita' di componenti:

persone di cultura e religione islamica che, per la loro esperienza, possano offrire qualificati apporti alla trattazione dei temi di interesse del collegio, nella convinta adesione ai valori e principi dell'ordinamento repubblicano;
studiosi ed esperti.

2. Partecipano alle sedute della Consulta, oltre ai componenti, il Capo di Gabinetto del Ministero dell'interno, il Capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, nonche' i Consiglieri del Ministro e i funzionari di volta in volta individuati in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

3. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Consulta, per la trattazione di specifiche questioni, rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri di volta in volta interessati. Assiste alle sedute, e ne cura la verbalizzazione, un dirigente della carriera prefettizia in servizio presso il Gabinetto del Ministro, al quale e' affidata la responsabilita' della segreteria tecnica della Consulta.

4. Con successivo decreto si provvedera' alla costituzione della Consulta e alla conseguente individuazione nominativa dei componenti.

Art. 3.

1. Il presidente provvede alla convocazione della Consulta ogni volta ne ravvisi la necessita' e, comunque, almeno tre volte l'anno, fissando il relativo ordine del giorno.

2. In relazione ai singoli argomenti da trattare, il presidente puo' procedere ad audizioni ed invitare a tal fine persone che possano offrire un contributo alla conoscenza dei temi trattati.

Art. 4.

1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sara' inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2005

Il Ministro: Pisanu

